

Dimensionamento scolastico: è guerra fra Regioni e Governo

Di **Reginaldo Palermo** 24/05/2023

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DALL'A.S. 2022/2023 ALL'A.S. 2026/2027							
Regione	A.S. 2022/2023	A.S. 2023/2024	A.S. 2024/2025	A.S. 2025/2026	A.S. 2026/2027	dal 2022/2023 al 2026/2027 (numero)	dal 2022/2023 al 2026/2027 (%)
Abruzzo	192	190	179	179	177	-15	-7,81%
Basilicata	115	110	84	83	82	-33	-28,70%
Calabria	360	360	281	279	276	-84	-23,33%
Campania	981	967	839	832	820	-161	-16,41%
Emilia Romagna	534	533	519	517	513	-21	-3,93%
Friuli Venezia Giulia (lingua italiano)	167	153	143	139	137	-16	-10,46%
Friuli Venezia Giulia (lingua sloveno)		14	12	12	11	-3	-21,43%
Lazio	722	722	685	679	669	-53	-7,34%
Liguria	187	186	170	169	167	-20	-10,70%
Lombardia	1.134	1.134	1.115	1.108	1.096	-38	-3,35%
Marche	233	229	210	208	204	-29	-12,45%
Molise	52	52	49	45	44	-8	-15,38%
Piemonte	540	539	520	516	510	-30	-5,56%
Puglia	631	627	569	565	557	-74	-11,73%
Sardegna	273	270	228	225	220	-53	-19,41%
Sicilia	812	802	710	705	700	-112	-13,79%
Toscana	472	470	455	452	446	-26	-5,51%
Umbria	139	139	133	132	130	-9	-6,47%
Veneto	592	592	560	556	550	-42	-7,09%
TOTALE ITALIA	8.136	8.089	7.461	7.401	7.309	-827	-10,16%
Alunni	7.286.151	7.185.914	6.909.661	6.772.845	6.638.592	647.559	-8,89%

Nella tabella sono contenuti i "numeri" complessivi ai quali le Regioni dovrebbe uniformarsi.

Il percorso che dovrebbe portare ad un nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche è tutto in salita. Ad essere contrarie al Piano del Governo **non sono soltanto 3-4 regioni "irriducibili"** (già abbiamo dato notizia delle proteste della Toscana e della Sardegna), ma persino regioni "amiche". Nel corso della Conferenza Unificata che si è svolta nella giornata del 24 maggio non si è riusciti a raggiungere l'intesa necessaria. Stando alle informazioni in nostro possesso il MIM si sarebbe mostrato disponibile ad alcuna discussione sui criteri che sono stati definiti a monte (per la verità alcuni di questi non sono neppure contenuti nella legge ma nella relazione di accompagnamento).

Molto variegate le posizioni all'interno della Conferenza: alcune regioni sono contrarie in tutto e per tutto e hanno fatto anche ricorso alla corte costituzionale, altre avrebbero chiesto di capire i criteri applicati e, soprattutto, ha chiesto al MIM di poterli rivedere e ridiscutere.

Da quanto ne sappiamo ora, però, il Ministero si è mostrato molto fermo e del tutto indisponibile a qualsiasi interlocuzione.

In una propria nota la Giunta regionale della Toscana sostiene che queste norme sono *"lesive delle competenze regionali in materia di istruzione e autonomia scolastica ex commi 3 e 6 dell'articolo 117 della Costituzione, nonché dei principi di cui agli articoli 5, 118 primo e secondo comma, e 120 della Carta, ovvero ciò che riguarda la leale collaborazione e sussidiarietà, il mancato rispetto delle procedure di coordinamento Stato-Regioni in materia di scuola e delle disposizioni che regolano l'esercizio del potere sostitutivo"*.

"Le norme in questione - sottolinea la giunta regionale - individuano i parametri correttivi per determinare e ripartire i contingenti dei dirigenti scolastici, prevedendo una riduzione degli organici da parte dello Stato in modo unilaterale. Ciò costringerà ad accorpate numerosi istituti senza che la Regione possa intervenire. Si stabilisce infatti che lo Stato potrà esercitare il potere sostitutivo nel determinare la distribuzione tra Regioni dell'organico nel caso di mancato accordo entro il 31 maggio all'interno della Conferenza Unificata".

Adesso però iniziano i problemi per il Governo perché la legge stabilisce che le Regioni debbano definire il proprio piano entro la fine di maggio; i piani dovranno poi essere recepiti a livello nazionale entro il 30 giugno con un decreto ministeriale.

La stessa legge prevede che in caso di inerzia da parte delle regioni, il Governo potrà comunque adottare il piano anche in assenza della proposta delle Regioni.

Ma, ovviamente, procedere in questo modo anche contro la volontà delle regioni dello stesso colore politico del Governo non sarà per nulla facile.



Pietro Netti
Dirigente Scolastico

La previsione normativa sul dimensionamento della rete scolastica contenuta nella Legge 28/12/2022 n.197 (Legge di bilancio 2023) e gli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento

Gli attori e le fasi del processo che porteranno al compiersi del dimensionamento della rete scolastica e le ripercussioni negative sulla consistenza numerica degli organici di dirigenti scolastici, direttori SGA, personale ATA e docenti, quindi la differenziazione degli adempimenti a seconda che si tratti di istituzioni scolastiche che cessano di esistere, istituti di nuova istituzione o scuole che acquisiscono o cedono sezioni staccate, sedi coordinate o plessi.

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, predisposto dall'Italia per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) ed approvato nel luglio 2021, relativamente alla *Missione 4 - Istruzione e Ricerca*, che mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca, ha previsto, tra le altre azioni, quella della riorganizzazione del sistema scolastico.

In particolare, stando a quanto dichiarato nel documento programmatico FUTURA, la riforma intende intervenire su due aspetti strategici: il numero delle studentesse e degli studenti per classe e il dimensionamento della rete scolastica. Nel documento si afferma che, in considerazione della diminuzione del numero degli iscritti alle scuole nei prossimi anni a causa della denatalità e della conseguente riduzione della necessità di personale scolastico, si dovrà ripensare l'organizzazione del sistema scolastico, il cui risultato finale sarà una riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe, a vantaggio della qualità dell'insegnamento.

Dalla lettura del testo del PNRR, tuttavia, non si evince alcun rapporto diretto tra la riduzione degli alunni per classe e la conseguente riduzione delle istituzioni scolastiche attraverso la previsione di innalzare il numero di studenti iscritti che ciascun istituto deve avere per poter conservare la propria autonomia.

La previsione normativa della Legge n.197 del 28/12/2022 e gli scenari futuri

Successivamente la Legge n.197 del 28/12/2022 (Legge di bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2022, specificamente nell'art. 99 - *Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica*, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri attualmente utilizzati, ha modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 attraverso l'inserimento di tre nuovi commi. La norma stabilisce che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR (?), nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nel-

le piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Ai fini del raggiungimento dell'Accordo, lo schema di decreto deve essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Successivamente ciascuna regione, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.

Con deliberazione motivata della Regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni.

Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Decorsa inutilmente la data del 30 giugno, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con decreto del M.I.M. di concerto con il M.E.F. da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

I nuovi parametri numerici e la progressiva riduzione delle istituzioni scolastiche

Come si vede, dunque, il legislatore indica nella norma per il dimensionamento della rete scolastica una soglia numerica minima (compresa tra 900 e 1000 alunni) ben più elevata di quella attuale fissata dalla legge 183/2011 - Legge di stabilità per il 2012 - a 600 alunni (400 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) attualmente ulteriormente ridotta a 500 alunni (ovvero a 300 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, etc.) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per effetto della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 -Legge di Bilancio 2021-.

L'analisi previsionale effettuata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si spinge oltre: sulla base delle proiezioni dei dati demografici di fonte ISTAT per i prossimi anni (2023-2034), che rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente ed utilizzando il nuovo parametro numerico medio per istituzione scolastica compreso tra 900 e 100 alunni, prospetta una progressiva

ma inesorabile riduzione del numero di istituzioni scolastiche che, già a partire dall'A.S. 2024/2025, vedrebbe la perdita di quasi 700 sedi rispetto alle attuali 7519 istituzioni scolastiche normo-dimensionate -a cui vanno aggiunte 636 sedi attualmente sottodimensionate.

L'applicazione della norma, secondo il M.I.M., non determinerebbe esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione progressiva del numero delle scuole verrebbe compensata dalla riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età.

Tuttavia, sulla base dei calcoli effettuati, il legislatore fissa un limite massimo-progressivo negli anni- alla consistenza dell'organico dei DS e DSGA su base nazionale e regionale, prospettando, in ragione del dimensionamento, economie progressivamente incrementalmente derivanti dall'applicazione della nuova disciplina (dai 16.308.396 di euro da realizzare nel 2024/2025 agli 88.371.992 di euro nel 2034) ed alimentate esclusivamente con i risparmi rivenienti dalla riduzione del numero di istituzioni scolastiche sul territorio nazionale.

Tali economie, accertate a seguito di apposito decreto annuale del M.I.M. di concerto con il M.E.F., saranno utilizzate per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto (anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA), il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Un aspetto piuttosto rilevante della questione è legato alla differenziazione su base regionale degli effetti della previsione normativa di progressiva riduzione delle istituzioni scolastiche contenuta nella legge di bilancio 2023, che colpirebbe maggiormente le regioni meridionali rispetto alle altre: la Campania subirebbe 140 fusioni, la Sicilia 109, la Calabria 79, la Puglia 66, la Sardegna 45, il Lazio 37. A tal proposito, infatti, la Giunta regionale della Campania ha deliberato di procedere per l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/2022 n.197, mentre la Regione Puglia ha comunicato che sosterrà i sindacati che si oppongono agli accordamenti.

Effetti e conseguenze del dimensionamento

Tra le conseguenze dirette più evidenti del dimensionamento della rete scolastica, che si propone di armonizzare le reti scolastiche a livello regionale con il numero degli studenti nell'arco temporale di dieci anni, favorendo una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica, vi è una sensibile riduzione delle sedi disponibili per DS e DSGA (anche a valere sulle future procedure selettive di imminente attivazione) con particolare riferimento a quelle regioni che saranno maggiormente colpite da tale operazione, oltre alla riduzione progressiva delle reggenze (sino alla loro completa eliminazione) attribuite ai Dirigenti Scolastici e della prassi dei DSGA condivisi tra più scuole.

Vi saranno, pertanto, sempre meno scuole e sempre più grandi e complesse, con il rischio di possibili disagi per

gli utenti, come nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati in comuni più piccoli.

Un'altra conseguenza del dimensionamento sarà la riduzione del contingente del personale ATA, poiché, in caso di accorpamento di due istituzioni scolastiche, il numero di personale ATA non è la risultante della somma tra le due scuole, né risulta essere direttamente proporzionale al numero degli alunni.

Anche il personale docente sarà coinvolto dal dimensionamento in quanto, all'esito degli accorpamenti, confluirà in una nuova graduatoria d'istituto comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento, suddivisi per classi di concorso, tra i quali verranno individuati i docenti soprannumerari.

Il dimensionamento, infine, avrà conseguenze anche sulla rotazione degli incarichi dei DS, recentemente oggetto di attenzione da parte dell'ANAC, poiché la nascita di un nuovo soggetto giuridico (all'esito della variazione del codice meccanografico dell'istituto in conseguenza del dimensionamento) comporterà la sottoscrizione di un nuovo contratto afferente al conferimento d'incarico al DS che interromperà quello in essere. Conseguentemente il tempo di permanenza del dirigente scolastico sulla sede di titolarità sarà calcolato a tutti gli effetti a far data dall'inizio del nuovo incarico sulla nuova sede.

Adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento

All'esito dell'avvenuto dimensionamento della rete scolastica sono previsti, altresì, una serie piuttosto articolata e complessa di adempimenti di natura amministrativo-contabile (diversificati a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento produce sulla relativa configurazione giuridica) che le istituzioni scolastiche coinvolte sono tenute a porre in essere e che proveremo di seguito a richiamare in maniera esaustiva.

Tali adempimenti (alcuni dei quali aventi carattere generale) sono differenziati a seconda che l'istituzione scolastica risulti cessata o divisa tra più scuole, ovvero qualora ceda o acquisisca sezioni staccate, sedi coordinate, plessi. Più articolato è l'insieme di adempimenti amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche di nuova istituzione, come indicato nella nota MIUR prot. 8409 del 30 luglio 2010.

Istituzioni scolastiche che cessano di esistere

* **Chiusura dei documenti contabili obbligatori di cui all'art. 40 del D.I. n. 129/2018⁽¹⁾**: il giornale di cassa, i registri partitari delle entrate e delle spese, gli inventari, il registro delle minute spese, il conto consuntivo e il registro del conto corrente postale. Per il registro delle minute spese sarà necessario operare il versamento in bilancio dell'ammontare dell'anticipazione del fondo economale per le minute spese e, di conseguenza, emettere la reversale di reintegro, volta a coprire l'intero ammontare dell'anticipazione prelevata all'inizio dell'Esercizio Finanziario dell'anno

solare di riferimento, con conseguente chiusura del registro delle minute spese.

- * **Chiusura del registro degli inventari**, previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali. Al riguardo, i dirigenti scolastici dovranno far sì che, precedentemente alla chiusura, si ottemperi alle disposizioni impartite dal MIUR con la *circolare Prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021*, concernente la gestione degli inventari appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali, in attuazione di quanto previsto dall'art.29, comma 3, del D.I. 129/2018.
- * **Chiusura del conto corrente postale previo versamento della disponibilità residua conto corrente bancario presso l'istituto cassiere** qualora la scuola disponga di un conto corrente postale di appoggio dedicato ai versamenti dalle famiglie. Se detto conto corrente postale è stato configurato e certificato come conto d'incasso per configurare i versamenti elettronici dalle famiglie sul sistema Pago In Rete dovrà essere rimosso tramite la funzione di configurazione di appoggio presente sul sistema medesimo.
- * **Comunicazione e chiusura c/o gli Enti esterni interessati delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie**. I codici fiscali e/o partita IVA (ove prevista) appartenenti alle scuole cessate dovranno essere definitivamente chiusi alla data del 31 agosto dell'anno scolastico di cessazione mediante il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. L'Istituzione Scolastica che si costituisce ex novo dovrà altresì chiedere all'INPS l'apertura della specifica posizione previdenziale, utilizzando esclusivamente i relativi moduli secondo le indicazioni della circolare INPS del 16 ottobre 2015, n. 172⁽²⁾, con cui sono state fornite, tra l'altro, le indicazioni sulle modalità di invio sia delle richieste di iscrizione/chiusura di un Istituto scolastico per effetto di procedimenti di dimensionamento o di variazione dei dati anagrafici.
- * **Chiusura del registro dei contratti** stipulati (laddove presente) previa cessione di tutti i contratti in essere alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica (servizi di pulizia o altro).
- * **Richiamo dei mandati e delle reversali non estinti alla data del 31 agosto dell'anno scolastico di cessazione** dall'Istituto cassiere ai fini dell'annullamento per la successiva riemissione da parte della scuola subentrante, e comunicazione formale ai creditori e debitori circa il subentro della nuova Istituzione Scolastica.
- * **Chiusura del conto corrente bancario e relativa convenzione**, previo controllo di concordanza tra il saldo di cassa riportato nei registri contabili della scuola alla data della chiusura della contabilità e la comunicazione dell'Istituto cassiere. Detto saldo sarà trasferito sul conto corrente bancario dell'Istituzione scolastica subentrante. Se la scuola che riceve i conferimenti è di nuova istituzione, al fine di evitare interruzioni del servizio di tesoreria, nelle more delle procedure necessarie all'individuazione ed alla stipula

di una nuova convenzione di cassa da parte del nuovo Consiglio di Istituto, è preferibile attivare un conto corrente bancario provvisorio sul quale far confluire tutti i conferimenti delle scuole cessate. L'istituto cassiere presso il quale attivare detto conto corrente può essere individuato dal dirigente scolastico della scuola di nuova Istituzione nell'ambito degli Istituti di credito che hanno gestito il servizio di tesoreria per conto delle scuole cessanti.

* **Individuazione dei residui attivi di esigibilità certa e dei residui passivi effettivamente da pagare.**

Tale operazione richiederà una puntuale ed analitica ricognizione di tutti i residui contabilizzati nei decorsi esercizi finanziari. Pertanto, se dalla verifica dovessero emergere dubbi sulla effettività delle posizioni creditorie o debitorie, si dovranno adottare, da parte dei dirigenti scolastici e dei consigli di istituto in carica al 31 agosto dell'anno scolastico di cessazione, le delibere di radiazione dei residui attivi o di eliminazione dei residui passivi.

* **Pagamento di tutti i compensi accessori dovuti al personale** attraverso il portale Noi PA del MEF - Applicazione SPT da parte degli istituti cessanti avvalendosi del cedolino unico, al fine di evitare che eventuali disponibilità alla data del 31 agosto costituiscano economie da restituire al bilancio statale.

* **Predisposizione del conto consuntivo per il periodo 1° gennaio - 31 agosto**, completo della documentazione declinata nell'art. 22 del D.I. 129/2018 e della relazione redatta dal dirigente scolastico. I documenti contabili andranno sottoposti dal dirigente scolastico, in tempo utile, all'esame dei Revisori dei conti in carica, in modo che possano rendere, tempestivamente, il necessario parere di regolarità contabile al fine dell'approvazione/non approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, entro il termine del 31 agosto. A tal proposito, si sottolinea che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IV - ha fatto presente, con nota Prot. n. 103473 del 13 ottobre 2009, che *"l'acquisizione del parere da parte dei revisori è imprescindibile"* (art. 23 comma 2 e art. 51 comma 1 del D.I. n. 129/2018) e che *"al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa della Scuola, la mancata pronuncia sul conto consuntivo da parte di un revisore dei conti impossibilita a procedere all'esame dello stesso non costituisce causa ostativa all'approvazione del documento contabile da parte del Consiglio di Istituto ove sia stato acquisito il parere dell'altro revisore"*.

Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, deve essere trasmesso al Consiglio d'istituto, al fine dell'approvazione/non approvazione entro il 31 agosto dell'anno scolastico di cessazione, poiché l'Organo collegiale competente decade definitivamente dal 1° settembre e, oltre tale termine, non può esercitare il potere di cui all'art. 23, comma 2 del D.I. n. 129/2018.

Gli istituti cessati dovranno altresì dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento

dell'eventuale mancata delibera di approvazione/non approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di Istituto, specificandone le motivazioni, onde consentire l'adozione dei consequenziali provvedimenti nonché la nomina di un commissario *ad acta* per assicurare, successivamente, il relativo adempimento.

La trasmissione della documentazione prevista dall'art. 23, comma 2, del D.I. 129/2018 deve essere effettuata anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF competente per territorio:

* **Trasferimento della gestione amministrativa e contabile tra i Dirigenti Scolastici della scuola cessante e della nuova istituzione scolastica**, che avverrà con apposito processo verbale. Tale passaggio dovrà essere effettuato anche in relazione alla documentazione riferita ai progetti PON, a suo tempo destinati alla scuola cessante. Particolare cura dovrà essere posta anche per la cessione dei documenti eventualmente esistenti e scaturenti da contenziosi amministrativi, contabili e disciplinari.

* **Passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i D.S.G.A. delle scuole coinvolte**: il processo verbale tra il D.S.G.A. cessante ed il D.S.G.A. subentrante dovrà essere effettuato in contraddittorio e alla presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio di Istituto (art. 30 comma 5 del D.I. n. 129/2018). La mancata formalizzazione del passaggio di consegne può dar luogo a responsabilità amministrativa, come evidenziato nella circolare n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato del 18 settembre 2008.⁽³⁾ Il passaggio di consegne deve avvenire successivamente ad una precisa ricognizione dei beni le cui risultanze devono concordare con le scritture contabili della scuola (Corte dei conti sentenza n. 344 del 27 giugno 2002). Di tale operazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da parte di tutti gli interessati e conservato agli atti della scuola. Il verbale esporrà in maniera chiara ed inconfutabile la tipologia, la quantità ed il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna. La formalizzazione del passaggio dovrà intervenire entro 30 giorni dal momento in cui il nuovo D.S.G.A. abbia assunto l'incarico. Per i beni acquistati con i fondi FESR dalle Istituzioni scolastiche dimensionate, dovrà essere data apposita comunicazione sia all'Ufficio Scolastico Regionale sia all'Autorità di Gestione indicando la collocazione degli stessi.

Istituzioni scolastiche di nuova istituzione

Per le scuole di nuova istituzione l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento dovrà procedere alla nomina di un *commissario straordinario* (art.25, comma 1, O.M. 15 luglio 1991, n. 215) che esercita le funzioni del consiglio di circolo o di istituto, attivando contemporaneamente le procedure relative all'elezione di tale organo. La nomina avrà decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico di prima istituzione. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgeranno secondo la procedura ordi-

naria di cui al titolo III dell'ordinanza predetta, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Gli adempimenti contabili in capo alle istituzioni scolastiche di nuova istituzione sono i seguenti:

- * **Trasferimento della gestione amministrativa e contabile** tra i dirigenti scolastici della scuola cessante e della nuova istituzione scolastica che avverrà con appositi processi verbali.
- * **Richiesta di apertura di nuove posizioni fiscali, previdenziali e tributarie.**
- * **Attivazione di un nuovo conto corrente bancario** presso un istituto, individuato dal nuovo dirigente scolastico tra gli istituti di credito delle scuole cessate, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla stipula della convenzione di cassa da parte del nuovo Consiglio d'istituto.
- * **Adozione del nuovo codice meccanografico assegnato dal SIDI** mediante l'Ufficio di Ambito Territoriale competente.
- * **Registrazione nel SIDI delle nuove coordinate bancarie IBAN** e verifica dell'indirizzo civico della scuola e dei recapiti telefonici.
- * **Variazione concernente il nuovo codice fiscale**, già assegnato e registrato sul portale SIDI, del rappresentante legale pro tempore con il nominativo del dirigente scolastico a cui verrà affidato l'incarico di direzione della nascente istituzione scolastica quale rappresentante legale della scuola subentrante.
- * **Subentro nella gestione e nella firma di tutti gli atti amministrativi e contabili** necessari alla definizione dei rapporti contrattuali instaurati dalle scuole cessate.
- * **Predisposizione del programma annuale per il periodo 1° settembre - 31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento, tenendo presente che le risultanze attive e passive delle scuole cessate saranno contabilizzate dalla nuova istituzione scolastica soltanto in conto competenza. A tal fine, l'ammontare di ogni singolo residuo attivo sarà registrato in competenza nelle pertinenti voci di entrata mantenendo la data di accertamento originario. Analogamente, i residui passivi saranno registrati in competenza con l'indicazione della data originaria nella quale si è perfezionato l'impegno.

Il fondo di cassa delle scuole cessate sarà introitato in bilancio nella voce "Altre entrate" previa emissione di apposita reversale d'incasso.

Il programma annuale sarà sottoposto al commissario straordinario ai fini dell'approvazione, corredato dal verbale contenente il parere dei revisori dei conti in carica alla data del 1° settembre dell'anno di riferimento.

- * **Impianto di tutti documenti contabili obbligatori** previsti dall'art. 40 del D.I. n. 129/2018, ovvero il *programma annuale*, il *giornale di cassa*, i *registri dei partitari delle entrate e delle spese*, gli *inventari*, il *registro delle minute spese*, il *conto consuntivo* ed il *registro del conto corrente postale*.

Istituzioni scolastiche che acquisiscono o cedono sezioni staccate, sedi coordinate, plessi

Le istituzioni scolastiche che acquisiscono sezioni staccate, sedi coordinate, plessi oppure intere istituzioni scolastiche, per le quali è stata disposta la cessazione al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, mantengono inalterato il proprio codice meccanografico (mantenimento della propria configurazione giudica), pertanto non sono tenute a redigere un nuovo bilancio per il periodo 1° settembre - 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, ma dovranno procedere, dal 1° settembre, a prendere in carico la consistenza finanziaria e patrimoniale riferita alle sezioni, sedi, plessi o istituzioni scolastiche oggetto di acquisizione.

È compito di queste istituzioni scolastiche iscrivere in bilancio, apportando, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018, le relative variazioni alla documentazione pertinente incrementando, in conto competenza o in conto residui, il Programma Annuale dell'anno solare di riferimento con le risorse finanziarie delle sedi acquisite.

Le scuole che acquisiscono sezioni staccate, sedi coordinate o plessi dovranno altresì iscrivere in bilancio, tra le entrate, all'aggregato A12 "Altre entrate" (eventualmente modulando in maniera specifica il III livello), l'ammontare del fondo cassa; nelle pertinenti voci di entrata i crediti (residui attivi delle scuole cessate: Finanziamenti dall'Unione Europea, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati); nei pertinenti aggregati di spesa i debiti (residui passivi delle scuole cessate) e nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", la differenza attiva non destinata alla copertura dei predetti residui passivi.

Dovranno altresì subentrare nella gestione e firma di tutti gli atti contabili necessari alla definizione dei rapporti contrattuali instaurati dalle scuole cessate.

Per dette Istituzioni scolastiche presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto, non si procederà alla nomina del *commissario straordinario*, ma si procederà subito al rinnovo di detto organo collegiale (ex art.5, comma 2, Decreto Presidente Repubblica 2 marzo 1998, n. 157).

Invece, il conferimento da parte della scuola cedente delle assegnazioni delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico nonché della quota parte delle risorse di bilancio non impegnate alla data del 31 agosto, sarà quantificato sulla base dei criteri vigenti per la determinazione delle assegnazioni finanziarie operate dal Ministero.

I beni patrimoniali saranno ripartiti, salvaguardando la specificità degli indirizzi di studio di ciascuna scuola, in base alla dislocazione fisica e saranno presi in carico dalla scuola accorpante, mediante contraddittorio, tra cedente e subentrante con conseguente redazione del verbale di passaggio di consegna tra i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi interessati.


L'istituzione scolastica, infine, che, pur mantenendo inalterato il proprio codice meccanografico, cede sezioni staccate, sedi coordinate o plessi dovrà liquidare i compensi accessori del proprio personale, attraverso il portale Noi PA del MEF - Applicazione SPT, avvalendosi del cedolino unico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico antecedente alla cessione.

Le modifiche apportate in conseguenza al piano di dimensionamento a seguito della cessazione e della costituzione di nuove istituzioni scolastiche avranno altresì delle ripercussioni sulla composizione degli ambiti scolastici territoriali dei collegi dei revisori dei conti. **X**

(1) L'art. 40 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18G00155/sg>.

(2) La circolare INPS del 16 ottobre 2015, n. 172 è consultabile al seguente link: <https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/Visualizza-Doc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20172%20del%2016-10-2015.htm>.

(3) La circolare n. 26 della RGS del 18 settembre 2008 è consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2008/circolare_n_26_2008/.



GUIDA ALLA NUOVA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO E ALLE RELAZIONI SINDACALI IN AMBITO SCOLASTICO

di Rocco Callà

Euroedizioni Torino 2018 € 26,00

Questo testo nasce dall'esigenza di offrire ai dirigenti scolastici una guida operativa alla conduzione delle relazioni sindacali nell'ambito delle istituzioni scolastiche e l'efficace svolgimento delle operazioni di contrattazione integrativa e di confronto.

Come è noto le istituzioni scolastiche con l'avvento dell'autonomia sono diventate sede di contrattazione integrativa. Il Capo d'istituto, nella sua nuova veste di Dirigente, assume la gestione e la responsabilità delle relazioni sindacali.

Il testo è aggiornato con le norme contenute nel CCNL del comparto istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018 che ha modificato completamente le norme sulle relazioni sindacali contenute nel vecchio contratto, nonché con le più recenti disposizioni legislative emanate in applicazione della riforma della pubblica amministrazione, più precisamente il D.L.vo n.74/2017 e il D.L.vo n.75/2017 con i quali sono state apportate profonde modifiche riformandoli, sia al D.L.vo n.150/2009 (Riforma Brunetta), sia al D.L.vo n.165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego).